

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 66
a iniziativa dei Consiglieri Putzu, Battistoni, Assenti, Luconi,
Baiocchi, Barbieri, Ausili, Canafoglia, Borroni , Cardilli

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2016, N. 30 (ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA)**

Signori Consiglieri,

la proposta in esame nasce dall'esigenza di garantire agli Organismi regionali di garanzia adeguati strumenti finanziari per l'esercizio delle proprie funzioni, così come attribuite dalle normative vigenti.

Tali organismi, infatti, svolgono un ruolo essenziale nella tutela e attuazione concreta di principi costituzionali e statutari in materia di diritti fondamentali ed è sempre più evidente la necessità di disporre non solo di risorse regionali bensì della possibilità di attingere a ulteriori fonti di finanziamento, in particolare a fondi statali e finanziamenti europei coerenti con le finalità istituzionali e progettuali degli stessi Organismi. Si tratta, pertanto, di una scelta volta a rafforzare la capacità propositiva e operativa di tali Organismi di garanzia, rendendoli soggetti attivi nella programmazione e nella partecipazione a progetti e iniziative finanziate da bandi pubblici, programmi europei o linee di intervento nazionali.

La proposta è composta da due articoli. L'articolo 1 introduce l'articolo 5 bis il quale, nel rispetto della cornice legislativa vigente, consente di integrare le risorse assegnate agli Organismi regionali di garanzia con i fondi statali e i finanziamenti europei, nei limiti della compatibilità con le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni. L'intervento normativo correttamente prevede il versamento di tali risorse alla Cassa speciale del Consiglio regionale e autorizza l'Ufficio di presidenza ad adottare le variazioni necessarie per la gestione. L'articolo 2 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o l'invarianza

CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale	La proposta di legge si limita a riconoscere agli Organismi regionali di garanzia la possibilità di ricevere risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato in quanto compatibili.
---	--